

Oltre alle cause di esclusione stabilite dalla legge e, in particolare dal D. Lgs n 163 del 12 aprile 2006, come attualmente vigente, sussistono i seguenti divieti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai consorzi stabili si applica altresì il divieto di cui all'art. 36 comma 5, è pertanto vietata la partecipazione del consorzio stabile e dei consorziati alla medesima gara;

Saranno escluse le offerte i cui costi della sicurezza, così come indicati nel DUVRI preliminare allegato al presente capitolato, non siano ritenuti "congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi" (Art 26 D.Lgs. 81/08).

E' vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerte

Sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese di pompe funebri. E' altresì titolo di esclusione la parentela fino al terzo grado (affini fino al secondo grado) degli amministratori della società che partecipa alla gara d'appalto con titolari di pompe funebri

Resta comunque impregiudicata l'esclusione delle offerte anche per altre cause che non siano espressamente contemplate nel presente capitolato, ma che rappresentino ipotesi di esclusione previste dalla vigente normativa.

#### **ART. 11 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Le prestazioni non dovranno essere sospese dall'Impresa neanche in caso di controversie inconciliabili tra le parti, le quali verranno risolte secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi.

La sospensione arbitraria del servizio da parte dell'Impresa comporterà, oltre alle sanzioni previste dal presente Capitolato, l'addebito alla stessa delle spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera per l'esecuzione del servizio tramite altra impresa specializzata

#### **ART. 14 CESSIONE O TRASFORMAZIONE D'AZIENDA**

L'Impresa è tenuta a comunicare all'Azienda Ospedaliera entro e non oltre sette giorni dal trasferimento stesso. L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, ai sensi dell'art 2558 c.c., di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A R. Qualora la cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa aggiudicataria e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara

L'Impresa è, inoltre, tenuta a comunicare all'Azienda Ospedaliera qualsiasi atto di trasformazione dell'impresa stessa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni da quando tali atti sono stati compiuti. L'Azienda Ospedaliera si riserva la

facoltà di recedere dal contratto, nel caso in cui l'Impresa, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti per partecipare alla gara.

La mancata comunicazione di quanto previsto nei precedenti commi, entro i termini previsti, costituisce inadempimento dell'Impresa ed attribuisce all'Azienda Ospedaliera la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni

#### **ART. 15 CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dall'Azienda Ospedaliera. Le cessioni di credito non autorizzate sono inefficaci nei confronti dell'Azienda Ospedaliera

#### **ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO e SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'Impresa di cedere ad altri il contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa e in particolare dall'art. 118 del D Lgs 163/2006

#### **ART. 17 PENALI e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'inadempimento che non sia qualificato come grave, comporterà l'applicazione di penali. L'entità della penale è fissata in un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 per ogni inadempienza accertata.

Il contratto, oggetto del presente appalto, potrà essere risolto a giudizio dell'Azienda Ospedaliera ove invece ricorrano speciali motivi di inadempienza dell'Impresa previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà, previa comunicazione scritta all'Impresa, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Impresa appaltatrice, salva l'applicazione di penali

In particolare sarà risolto di diritto

- 1) ove l'Impresa addivenga alla cessione del contratto o subappalto, anche parziale;
- 2) in caso di fallimento dell'Impresa,
- 3) in caso di recidiva, per almeno tre volte, per gravi inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio e salva l'applicazione della penalità,
- 4) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'azienda, di cui all'art. 14 del presente Capitolato,
- 5) in caso di mancato adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente

L'Impresa riconosce fin d'ora il diritto dell'Azienda Ospedaliera, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere "ipso iure" il corso del contratto, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dall'Impresa medesima

In caso di fallimento dell'Impresa, tale comunicazione interrompe senz'altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell'Impresa avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione, da parte dell'Autorità Tutoria, di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, la sospensione e l'annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate all'Impresa. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie all'Impresa per l'espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portate a conoscenza dell'Azienda Ospedaliera a cura e responsabilità dell'Impresa stessa.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto l'Impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l'Azienda Ospedaliera dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

All'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

#### **ART. 18** **REFERENTE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA/CONDUTTRICE**

L'Impresa affidataria/conduttrice dovrà individuare e comunicare un proprio referente presso l'Azienda, che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente.

#### **ART. 19** **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

E' fatto obbligo all'impresa affidataria/conduttrice di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, nel rispetto della normativa vigente in materia

#### **ART. 20** **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento dei corrispettivi di cui ai commi precedenti, avverrà nei termini previsti dal D Lgs. n. 231/2002 dietro presentazione di fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente all'Azienda Ospedaliera appaltante, sempre che il servizio sia stato regolarmente espletato. *Trascorso tale termine, in caso di ritardato o mancato pagamento la società si impegna a richiedere direttamente ed esclusivamente il pagamento degli interessi moratori senza addebito di spesa legali di recupero all'Azienda Ospedaliera*

Nel caso in cui il contraente risulti essere un R.T.I., la fatturazione dovrà essere emessa *in toto* unicamente dalla capogruppo.

#### **ART. 21** **STIPULA DEL CONTRATTO**

Per la stipula ed esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione quanto segue

1. copia della lettera di affidamento del servizio firmata per accettazione,
2. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata, riportante la dicitura antimafia, di data non anteriore a mesi sei, o ad analogo registro professionale di Stato Europeo per i non residenti attestante che l'impresa non si

